

COMUNE DI ARMENO
PROVINCIA DI NOVARA
CONTRATTO DI COMODATO

OGGETTO: Comodato d'uso di immobile da destinare a sede dell'Associazione Turistica Pro-Loce di Armeno

Il giorno trentuno del mese di gennaio dell'anno 2025 con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

il Comune di Armeno Codice Fiscale e P. Iva 00481240034, rappresentato dalla Sig.ra Mara Maria Lavarini nata ad Armeno (NO) il 16/05/1962 in qualità di Legale Rappresentante,
ed il Sig. Luigi Arrigoni nato a Omegna il 25/09/1967 residente a Armeno in Via Sant'Anna n. 3 in qualità di Presidente dell'Associazione Turistica Pro-Loce di Armeno codice fiscale/ p.i. 01463960037 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1803 del codice civile si stipula un contratto di comodato così disciplinato:

1. Il Comune comodante, in forza della delibera G.C. n. 93 in data 17/12/2024, consegna all' Associazione Turistica Pro-Loce di Armeno, come sopra rappresentata, perché se ne serva ad uso sede sociale e per le proprie *attività istituzionali e ricreative* le seguenti porzioni dell'immobile in Armeno Via Dei Prati n. 1f/h denominato ex Area Tonella censito a catasto al foglio 25 mapp. 1013 (parte):

- a. al Piano Terra- n. 04 locali denominati sugli elaborati di progetto (sede pro-loce, magazzino pro-loce, deposito e servizio igienico)
- b. al Primo Piano- n. 08 locali denominati sugli elaborati di progetto (cucina, dispensa, disimpegno, vano sottoscala, servizio igienico per locale cucina, sala interna per spettacoli e manifestazioni, servizi igienici uomini/donne con antibagno)

per un periodo di anni cinque a decorrere dal 01 gennaio 2025.

2. Il comodatario assume i seguenti obblighi:

- eseguire a proprie spese la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, degli infissi esistenti;
- rimborsare al comodante le spese per riscaldamento ed illuminazione locali sulla base dei consumi rilevati dagli apparecchi di rilevazione installati presso i locali, entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- rimborsare al comodante le spese di funzionamento e gestione qualora i locali fossero concessi a privati, declinando da ogni responsabilità l'Amministrazione.

3. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia. Il comodatario è obbligato a consentire al Comune comodante, previo avviso, l'utilizzo dei locali per finalità istituzionali del Comune medesimo.

4. Resta comunque salva la facoltà per il comodante di recedere immediatamente (oltre il diritto di chiedere il risarcimento del danno ove ne sussistano le condizioni):

a. qualora il comodatario non adempia agli obblighi indicati ai punti 2) e 3);

b. qualora la Associazione Turistica Pro-Loco di Armeno cessi di esistere;

c. nel caso sopravvenga un urgente ed imprevedibile bisogno al comodante.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto varranno le disposizioni in materia di comodato dettate dal Codice Civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il comodatario



Per il comodante

Il Responsabile del Servizio

